N. R.G. 14845/2025

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice,

pronunciando inaudita altera parte sul ricorso cautelare ante causam proposto dal curatore della s.r.l. in liquidazione giudiziale,

ritenuta la propria competenza, trattandosi di fase cautelare,

ha emesso il seguente

DECRETO

1.*Il ricorso.*

1.1.Il curatore della s.r.l. in liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per sequestro conservativo ante causam nei confronti dell'ex amministratore unico M e dei terzi, ritenuti corresponsabili, R (madre dell'ex amministratore), N (fratello dell'ex amministratore), J , B , K , A (congiunto dell'ex amministratore unico).

Il ricorrente - premettendo che la procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta con sentenza n. /2025 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 2025 (doc. n. 1 ricorrente) e che la società, costituita il 10.06.2022, si occupava di edilizia e lavori stradali - ha dedotto di aver riscontrato, previo esame degli estratti conto bancari di s.r.l., che numerosi movimenti bancari a favore degli odierni resistenti eseguiti dall'ex amministratore unico con provvista della società per importi cospicui e privi di attendibile giustificazione, in totale ammontanti a € 677.005,00.

In particolare, ha evidenziato l'assenza assoluta di causa dei versamenti effettuati in favore dei terzi non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, mentre i versamenti eseguiti in favore dei tre familiari dell'ex amministratore, formalmente inquadrati come lavoratori subordinati, eccedono di gran lunga quanto ad essi spettante a titolo di retribuzione.

1.2.Ha esposto, altresì, che l'ex amministratore, dopo aver stipulato per conto della società s.r.l. un contratto preliminare, ha nominato quale acquirente il fratello N , senza attivarsi per far rimborsare alla società s.r.l. le spese da questa anticipate e finanziando anzi

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 60cf60523d0d310a1d84b08959526036

l'acquisto del bene oggetto di compravendita con i versamenti indebiti in favore del fratello effettuati tramite i conti della società.

1.3.Ha evidenziato che alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale la società s.r.l. era completamente insolvente e che dal progetto di stato passivo (doc. n. 11 ricorrente) risultano debiti verso l'erario per € 266.894,55 (doc. n. 12, come da richiesta di insinuazione al passivo presentata da Agenzia delle Entrate - Riscossione), debiti verso il Comune di per € 14.686,88 (doc. n. 13 ricorrente) e debiti verso Edilcassa Veneto per € 30.606,06 (doc. n. 14 ricorrente).

Sulla base delle esposte premesse, ha chiesto, pertanto, il sequestro conservativo inaudita altera parte dei beni e dei crediti dei convenuti fino a concorrenza dell'importo di € 600.000,00 o dei diversi importi di giustizia, in base alle somme percepite da ciascuno di essi, come esposti nel § V del ricorso, evidenziando il periculum in mora derivante dall'incapienza del patrimonio dei debitori e dalla spregiudicatezza con la quale essi hanno agito in danno della società s.r.l.

2.*Le risultanze dei documenti*.

2.1. La documentazione offerta dal ricorrente, nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase cautelare, consente di ritenere provati i seguenti versamenti eseguiti dall'ex amministratore in favore dei resistenti, privi di giustificazione o con giustificazioni non attendibili, e segnatamente:

- a favore di R (madre dell'amministratore M), risultano effettuati pagamenti dai conti di s.r.l. per € 120.700 (€ 77.700 dal conto corrente ; € 43.000 dal conto corrente);
- a favore di N (fratello dell'amministratore M), risultano effettuati dai conti di s.r.l. pagamenti per € 126.590 e precisamente € 65.890 dal conto corrente , € 60.700 dal conto corrente ;
- a favore di J , risultano effettuati dai conti di s.r.l. pagamenti per € 76.225 e precisamente € 25.525 dal conto corrente , € 50.700 dal conto corrente ;
- a favore di B , risultano effettuati dal conto corrente di s.r.l. pagamenti per € 123.650;
- a favore di K , risultano effettuati pagamenti, tutti dal conto corrente di s.r.l., per € 141.050;
- a favore di A (parente dell'amministratore M), risultano eseguiti dai conti di s.r.l. pagamenti per € 88.790 e precisamente € 38.750 dal conto corrente , € 50.040 dal conto corrente .

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 60cf60523d0d310a1d84b08959526036

L'importo complessivo pagato ai sei convenuti con bonifici bancari effettuati tramite i due conti correnti della società ammonta a € 677.005 in linea capitale.

2.2.Le causali sono vaghe o mancanti e allo stato la maggior parte dei pagamenti non risulta giustificata sulla base della documentazione contabile.

In particolare, i versamenti effettuati in favore di R , madre di M , pari a € 120.700, risultano effettuati in gran parte con causali che ne rivelano l'estraneità all'attività della società ("accounto family", "aiuto per comprare casa" o "aiuto per comprare auto" o "prestito"). Solo la somma di € 30.250,68 può essere in astratto riconducibile al rapporto di lavoro formalmente esistente con la società, con una differenza di € 90.449,32 da ritenere indebitamente versata.

I versamenti in favore di N (fratello di M) sono pari a € 126.590,00; detratta la somma di € 70.650,26, riconducibile al rapporto di lavoro formalmente esistente con la società, residuano indebiti versamenti di € 55.939,74.

I versamenti in favore di A (parente di M) sono pari a € 88.790,00; detratta la somma di € 20.135,90 riconducibile al rapporto di lavoro formalmente esistente con la società, residuano indebiti versamenti di € 68.654,10.

I versamenti in favore di B , pari a € 123.650, risultano privi di giustificazione, poiché anche se alcune causali fanno riferimento a "acconto per fatture" (che il curatore non risulta aver rinvenuto nella documentazione contabile), in molti versamenti la causale fa riferimento a "favore" o "prestito".

I versamenti a favore di J , pari a € 76.225, fanno in parte riferimento a "stupendo" e "accounto" (ossia stipendio e acconto), tuttavia egli non risulta inserito nell'elenco dei lavoratori dipendenti fornito dal consulente del lavoro della società (docc. 26, 27e 28 ricorrente) e molti versamenti hanno la causale "favore" e "prestito";

I versamenti a favore di K , pari a € 141.050, hanno come causale "favore" o " prestito" e solo in qualche caso " acconto per fattura" (che il curatore non risulta aver rinvenuto).

In conclusione, i bonifici bancari disposti dai due conti correnti di s.r.l. a vantaggio dei convenuti non legati alla società da un formale rapporto di lavoro (B , J , K) allo stato risultano privi di attendibile giustificazione; quanto ai tre beneficiari inquadrati formalmente come lavoratori subordinati (R , F , A), tutti congiunti

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 60cf60523d0d310a1d84b08959526036

dell'amministratore unico, risultano allo stato ingiustificate le dazioni di denaro eccedenti la retribuzione lorda, mentre l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e la conseguente spettanza delle retribuzioni formare oggetto di istruttoria.

A ciò si aggiunga che anche dalla compravendita immobiliare del 16.07.2024, rep. 19782 notaio dott. , è derivato danno alla società, avendo quest'ultima pagato ai promittenti venditori la caparra confirmatoria di € 7.000,00 (doc. n. 5 ricorrente) e le spese di mediazione, senza ottenere la restituzione delle somme da parte del compratore nominato N , nonostante il preciso impegno da questi assunto per atto pubblico.

Con la successiva rivendita del 10.04.2025, conclusa da N due giorni dopo l'apertura della liquidazione giudiziale con il terzo acquirente al prezzo di € 70.000,00 e con identico mediatore, si è consolidato l'illecito, perché N ha incamerato il corrispettivo di un acquisto effettuato nove mesi prima, verosimilmente con provvista della società e senza mai restituire le somme da questa anticipate.

3.*Il fumus e il periculum con riferimento all'ex amministratore unico*.

3.1.Sulla base delle risultanze documentali è ravvisabile, nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase, il fumus della responsabilità per mala gestio dell'amministratore unico M , il quale ha effettuato versamenti indebiti dai conti della società privi di causa, in parte in favore di stretti congiunti, cedendo anche al fratello un preliminare di vendita di immobile senza attivarsi per recuperare le spese sostenute dalla società in vista della conclusione del definitivo.

La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass 16952/2016).

3.2.Quanto alle altre poste di danno, va rilevato che il pagamento dei tributi e degli oneri fiscali rappresenta un obbligo per gli amministratori; in caso di inadempimento, il danno subito dalla società non può essere parametrato all'entità dell'imposta o del contributo omesso, atteso che la società sarebbe stata comunque obbligata a sopportarne il costo, ma deve essere commisurato alle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e agli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse assolto regolarmente i propri obblighi. Non risultando separatamente indicati nella documentazione in atti i costi per le sanzioni, allo stato il debito verso

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 60cf60523d0d310a1d84b08959526036

l'erario può essere considerato, al fine della quantificazione del credito risarcitorio, nella misura degli interessi e delle spese che si evincono dall' istanza di ammissione al passivo in relazione al credito di Agenzia delle Entrate, pari a € 7381,64 per interessi e € 1036,83 per spese (doc. 12 ricorrente).

Nei confronti di M sussiste, quindi, il fumus del seguente credito risarcitorio:

- € 218.043,16, pari ai versamenti indebiti eseguiti in favore dei congiunti R , N , A (già detratta la somma di € 121.036,84 riconducibile in astratto ai rapporti di lavoro intercorsi tra essi e la società),
- € 123.650, pari ai versamenti in favore di B ;
- € 76.225, pari ai versamenti a favore di J ;
- € 141.050 pari ai versamenti a favore di K ;
- € 7.000,00 pari alla caparra versata per la conclusione del preliminare di compravendita relativo al terreno edificabile di , poi ceduto dall'amministratore al fratello N , che ha preso parte all'atto di vendita immobiliare del 16.07.2024, rep. 19782 notaio dott. previa dichiarazione di nomina (doc. n. 5 ricorrente);
- € 7424,89 per spese di mediazione non rimborsate dall'acquirente N ,
- € 7381,64 per interessi e € 1036,83 per spese in relazione al credito di Agenzia delle Entrate (doc. 12 ricorrente).

Totale € 581.811,52.

3.4.Quanto al periculum in mora, questo può essere riconosciuto esistente quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio dei debitori stessi in rapporto all'entità del credito. Nella specie il debitore non risulta titolare di beni immobili.

Sotto il profilo soggettivo, la connotazione distrattiva dell'addebito gestorio costituisce indice di noncuranza delle ragioni dei creditori sociali (Trib. Milano ord. 11.2.2020). Può, infatti, ritenersi che le condotte distrattive non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori (Trib. Milano ord. 28.5.2017).

Depone in senso convergente per l'esistenza del periculum in mora - che consente la concessione della cautela inaudita altera parte - anche il comportamento del debitore che nonostante le reiterate diffide non ha restituito i tre autoveicoli di proprietà della società e non ha dato indicazioni utili a reperirli (v. doc. 30 e 31 ricorrente).

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 60cf60523d0d310a1d84b08959526036

Tenuto conto della spregiudicata condotta distrattiva può ritenersi sussistente anche il pregiudizio derivante dalla previa convocazione della controparte.

3.5.Per tali motivi, il sequestro conservativo può essere concesso nei confronti dell'ex amministratore per la somma di € 611.812,00 tenuto conto degli accessori del credito e delle spese di lite che appare equo stimare in almeno € 30.000.

4.*Il fumus e il periculum con riferimetno agli altri convenuti*.

4.1.Quanto agli altri convenuti, va premesso che l'art. 255 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi di impresa) al comma 1-bis prevede che "nelle ipotesi di cui al comma 1, la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati".

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Sez. 3, Ordinanza n. 9969 del 16/04/2025, Rv. 674633 - 01).

Nella specie, la responsabilità dei convenuti discende dall'assenza di comprovata causa dei pagamenti eseguiti in loro favore e, quanto a N , anche dal mancato rimborso della caparra di € 7000,00 e delle spese di mediazione pari a € 7424,89 versate dalla società per il preliminare relativo al terreno di .

Il sequestro può essere concesso nei limiti delle somme da essi indebitamente percepite, con un aumento per gli accessori e le spese delle fasi cautelare, di merito ed esecutiva, che si stima equo quantificare per ciascuno di essi in almeno € 20.000,00, e segnatamente:

- nei confronti di R fino all'importo di € 110.449,32 (90.449,32 +20.000);
- nei confronti di N fino all'importo di € 93.364,63 (58.939,74+20.000 per spese+ 7000 per caparra non restituita+ € 7424,89).
- nei confronti di A fino all'importo di € 88.654,10 (€ 68654,10+ 20000);

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 60cf60523d0d310a1d84b08959526036

- nei confronti di B , fino all'importo di € 143.650 (€ 123.650 + 20.000);
- nei confronti di J fino all'importo di € 96.225 (€ 76.225+€ 20.000);
- nei confronti di K , fino all'importo di € 161.050 (141.050+20.000);

4.2.Quanto al periculum in mora, va ravvisata la relativa sussistenza nei confronti di R , N , A (congiunti dell'amministratore unico), tenuto conto del vincolo di solidarietà familiare emergente dai versamenti indebiti e dalle relative causali, nonché delle vicende descritte dal curatore (in particolare la cessione del preliminare di al fratello). Quanto a N , egli due giorni dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di s.r.l. ha venduto a un soggetto terzo, , il fondo di acquistato nove mesi prima (doc. n. 10 ricorrente), circostanza indicativa della connivenza fra i componenti della famiglia N .

Le vendite di immobili già effettuate dai convenuti N e R evidenziano, altresì, il rischio di rivendita degli immobili di cui sono proprietari (doc. n. 8 e doc. 29 ricorrente).

4.3.Il periculum in mora può ritenersi sussistente anche nei confronti degli altri tre convenuti J , B , K , tenuto conto delle vaghe causali dei versamenti indebiti in loro favore, che inducono a ritenere sussistente la consapevolezza in capo ai medesimi delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore, circostanza che non consente una prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori.

Stante l'incapienza del patrimonio dei debitori, può ritenersi sussistente anche il pregiudizio derivante dalla previa convocazione.

4.4.Trattandosi di provvedimento concesso inaudita altera parte, va fissata l'udienza per la relativa conferma, revoca o modifica.

P .Q .M.

visti gli artt. 669-quater, 669 sexies, c. 2, e 671 c.p.c.

Provvedendo inaudita altera parte, autorizza la parte ricorrente al sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti, fino all'importo specificamente indicato per ciascuno dei resistenti:

nei confronti di M (c.f.),

fino all'importo di € 611.812,00;

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 60cf60523d0d310a1d84b08959526036

nei confronti di R (c.f.) fino all'importo di € 110.449,32;

nei confronti di N (c.f.) fino all'importo di € 93.364,63;

nei confronti di A (c.f.) fino all'importo di € 88.654,10;

nei confronti di B (c.f.) fino all'importo di € 143.650;

nei confronti di J (c.f.) fino all'importo di € 96.225;

nei confronti di K (c.f.) fino all'importo di € 161.050;

Fissa per la modifica, conferma o revoca del presente decreto l'udienza del 16.7.2025 ad ore 12,00, concedendo termine perentorio per avviare la notifica nei confronti dei convenuti fino al 3 luglio 2025.

Si comunichi al ricorrente..
Venezia, 26.6.2025

Il Giudice

dott. Innocenza Vono

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 60cf605523d0d310a1d84b08959526036